

Sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II

Cagliari, martedì 16 febbraio 2010

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo dovuto per l'attivazione o il rinnovo dell'abbonamento al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l'acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

N. 2

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 3 dicembre 2009, n. 3054/140.

Attuazione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo della Pesca (artt. 28, 29, 34 e 35 del Regolamento (CE) 1198/2006) – Approvazione delle “Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca” ed in particolare l'art. 11 della stessa;

Viste le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);

Visti gli Articoli 32-38 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca.

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato nel dicembre 2007 con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007).

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo

2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

Visto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007- 2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero.

Viste le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto del 24 Luglio 2008

Viste le Linee guida criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 593 del 24 ottobre 2008

Visto il Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013 - Gennaio 2009 approvato nella seduta della Cabina di Regia (CdR) del 28 gennaio 2009.

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08 di approvazione della bozza di bando a gestione regionale per l'attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a gestione regionale Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)” e della bozza di bando a gestione regionale Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)”.

Visto il DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo”.

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Vista la Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 “Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”.

Visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Visto il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Vista la Legge regionale n. 13 del dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna).

Vista la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)” in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie

regionali in materia di agricoltura.

Vista la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Vista la legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 recante “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)”.

Vista la Legge regionale n. 2 del 14 maggio 2009 “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2009/1012”.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009.

Visto il Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009.

Considerato che con delibera 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito che, ad integrazione della precedente deliberazione della Giunta n. 10/35 dell’11 febbraio 2009, siano individuate quali priorità di attuazione del Piano Operativo del FEP le seguenti, ulteriori Misure: - ASSE 2: Misura 2.1 – Misura 2.2 – Misura 2.3. L’attuazione della Misura 2.2 potrà comunque avvenire solo successivamente all’emanazione del decreto assessoriale, in via di predisposizione, di riordino delle procedure di concessione e comunque non prima dell’anno 2010;

Considerato che con delibera 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di dare mandato all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio decreto ogni ulteriore dettaglio;

Decreta

Art. 1

Sono approvate le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP)” riportate nell’Allegato 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Art. 3

Il presente decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

ALLEGATO AL DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 3 dicembre 2009, n. 3054/140.

“Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”.

INDICE

1. Obiettivi generali
2. Criteri di ammissibilità
3. Quantificazione delle risorse e misura del contributo
4. Spese ammissibili
5. Procedure operative
6. Riduzioni ed esclusioni
7. Criteri di selezione
8. Disposizioni finali

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive hanno l’obiettivo di specificare alcuni aspetti relativi alla predisposizione dei bandi per l’attuazione della Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 dell’Asse II del Fondo Europeo della Pesca.

I bandi sono redatti secondo il modello riportato nelle bozze di bando a gestione regionale per l’attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a gestione regionale Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)” approvate con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08 e delle disposizioni di seguito riportate.

2. Criteri di ammissibilità

L’Area territoriale di attuazione della misura è l’intero territorio regionale, ivi compreso il mare territoriale esclusi, per gli interventi che prevedono l’ampliamento e la costruzione di nuovi impianti di acquacoltura, i siti che non possiedono i requisiti di seguito descritti.

Requisiti per la realizzazione di nuovi impianti o l’ampliamento di impianti già esistenti

I nuovi impianti di acquacoltura (maricoltura, molluschicoltura, acquacoltura in vasche a terra ecc.) e i nuovi impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura o gli ampliamenti di impianti già esistenti possono essere realizzati esclusivamente in aree per le quali al momento della presentazione della domanda si ha la piena disponibilità (concessione, proprietà, affitto ecc.) per l’uso previsto nel progetto.

Gli interventi che prevedono l’ampliamento o la realizzazione di nuovi impianti di maricoltura in gab-

bie galleggianti o sommerse possono essere ammessi a contributo solo se il sito individuato per il posizionamento possiede un adeguato idrodinamismo e i seguenti requisiti:

- assenza di fanerogame marine quali Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa e altre specie di notevole valenza ambientale (es. banchi di corallo) sul fondale;
- distanza non inferiore ad 1 km dalle praterie di fanerogame;
- batimetria non inferiore a 40 metri di profondità (il valore è ottenuto dalla media della batimetria dei vertici del sito scelto). In particolare per gli impianti di acquacoltura ad immersione, dalla base delle gabbie al fondale deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 m;
- non si trova localizzato in specchi acquei designati per le rotte marittime;

Gli interventi che prevedono l'ampliamento o la realizzazione di nuovi impianti di produzione/stabulazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possono essere ammessi a contributo solo se il sito individuato per la loro realizzazione possiede i seguenti requisiti:

- assenza di fanerogame marine quali Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa e altre specie di notevole valenza ambientale (es. banchi di corallo) sul fondale;
- distanza non inferiore ad 1 km dalle praterie di fanerogame;
- distanza non inferiore a 300 metri da altri impianti di molluschicoltura;
- non si trova localizzato in specchi acquei designati per le rotte marittime;
- non si trova in un'area in cui si sono verificati ciclicamente casi di ingenti morie di molluschi dovuti ad eventi naturali eccezionali in ciascuna annualità nel corso dell'ultimo quinquennio;
- le acque sono classificate ai fini della produzione/stabulazione dal competente Servizio regionale.

3. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Il contributo massimo per ogni singola impresa è pari a € 300.000,00 per la Misura 2.1- Sottomisura 1 - e in € 200.000,00 per la Misura 2.3.

4. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi effettuate a partire dalla data di pubblicazione dei bandi di attuazione della Misura 2.1- Sottomisura 1 - e della Misura 2.3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S).

5. Procedure operative

a) Presentazione delle domande di finanziamento

La domanda per la partecipazione alla Misura 2.1 - Sottomisura 1 - e alla Misura 2.3, completa della documentazione indicata nei relativi bandi deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S). Qualora la scadenza di cui sopra dovesse coincidere con un gior-

no festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

La domanda presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S) deve essere dichiarata non ammissibile ed essere archiviata. In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

b) Istruttoria, approvazione e finanziamento dell'intervento

Argea Sardegna provvede alla verifica dell'ammissibilità delle domande di contributo. Individua le domande ricevibili e provvede alla verifica amministrativa del rispetto della normativa comunitaria e dei criteri di ammissibilità. Predisporre gli elenchi delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili (con relativa motivazione). Provvede all'approvazione formale degli stessi elenchi e alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Provvede, inoltre, a comunicare ai richiedenti l'esito positivo o negativo delle verifiche compiute.

Argea Sardegna provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammissibili e provvede ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione indicati nel punto 7. Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio, è assegnata precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione).

Gli interventi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Per ciascun soggetto ammesso devono essere indicati i seguenti elementi:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

c) realizzazione dell'intervento

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo il beneficiario, pena revoca del contributo, deve comunicare ad Argea la data di inizio lavori.

Gli interventi devono essere terminati e rendicontati entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo. In caso contrario Argea Sardegna provvede alla revoca del contributo.

d) Tempistica fasi successive del procedimento

La durata del procedimento amministrativo è fissata, per le fasi del procedimento sotto elencate, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita, come segue:

- 60 giorni per l'adozione di atti di liquidazione;
- 30 giorni per l'adozione di atti inerenti varianti progettuali;
- 30 giorni per l'adozione di atti di proroga;
- 60 giorni per l'adozione di atti di revoca e/o decadenza.

6. Riduzioni ed esclusioni

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEP Argea Sardegna procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

7. Criteri di selezione

Nel rispetto del comma 4 dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 è assegnata la priorità alle micro e piccole imprese.

Viene inoltre assicurata la preferenza agli interventi indirizzati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, all'integrazione verticale delle attività di allevamento, agli interventi che favoriscono la partecipazione delle donne.

I punteggi per la redazione della graduatoria di merito degli interventi per la Misura 2.1 – Sottomisura 1 - sono riportati nella tabella seguente.

CRITERI DI SELEZIONE					
	DESCRIZIONE	PESO A	VALORE B		PUNTEGGIO C = A*B
			SI	NO	
1	Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	25,00	SI	1	
2	Intervento presentato da una micro o piccola impresa	5,00	SI	1	
3	Intervento presentato da impresa a titolarità femminile	5,00	SI	1	
4	Intervento volto al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori	5,00	SI	1	
5	Intervento che prevede un incremento occupazionale (per ogni intervallo di nuova ULA occupata stabilmente, sino ad un massimo di 10 punti)	10,00	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
			ULA (da 1,1 a 2)	0,5	
			ULA (da 2,1 a 3)	1	
			0	0	
6	Intervento che prevede l'allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato	15,00	SI	1	
7	Intervento che prevede investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	15,00	SI	1	
8	Intervento finalizzato all'integrazione verticale delle attività di allevamento	15,00	SI	1	
9	Intervento che prevede l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura	5,00	SI	1	
			No	0	
TOTALE		100,00			

I punteggi per la redazione della graduatoria di merito degli interventi per la Misura 2.3 sono riportati nella tabella seguente.

¹ Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

CRITERI DI SELEZIONE					
	DESCRIZIONE	PESO A	VALORE B		PUNTEGGIO C = A*B
			SI	NO	
1	Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	15,00	SI	1	
2	Intervento presentato da una micro o piccola impresa	5,00	SI	1	
3	Intervento presentato da impresa a titolarità femminile	5,00	SI	1	
4	Intervento volto al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori	5,00	SI	1	
5	Intervento che prevede un incremento occupazionale (per ogni intervallo di nuova ULA occupata stabilmente, sino ad un massimo di 10 punti)	10,00	ULA (+1)	0,2	
			ULA (+2)	0,5	
			ULA (+3)	1	
			0	0	
6	Intervento che prevede la certificazione di qualità del prodotto	10,00	SI	1	
7	Intervento volto all'utilizzo di sottoprodotti e di scarti	10,00	SI	1	
8	Intervento che prevede l'integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione	5,00	SI	1	
9	Intervento che prevede la certificazione ambientale	5,00	SI	1	
10	Intervento che prevede la realizzazione di impianto per produzioni polivalenti	5,00	SI	1	
11	Intervento che prevede la realizzazione di nuovi impianti	10,00	SI	1	
12	Intervento che prevede la produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale	5,00	SI	1	
13	Intervento che prevede il ricorso a energie rinnovabili o a tecnologiche per il risparmio energetico	10,00	SI	1	
TOTALE		100,00			

8. Disposizioni finali

Ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della Misura 2.1- Sottomisura 1 – e della Misura 2.3 saranno disposte nei relativi bandi di attuazione dal Direttore del Servizio Pesca Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 23 dicembre 2009, n. 3163/147.

Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3 articolo 6 - Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche – Indirizzi per la gestione delle risorse finanziarie per l'annualità 2009.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca";

Viste le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Visti gli Articoli 38-44 del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell’Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (PCP).

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Visto il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca.

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato nel dicembre 2007 con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007.

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

Vista la legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 recante “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)”.

Vista la Legge regionale n. 2 del 14 maggio 2009 “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2009/1012”.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presenza d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”.

Visto il Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009 “Variazioni di bilancio in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 – Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP)”.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 recante “Presenza d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”.

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito col Decreto del Presidente n. 22 del 22.02.2008, nella riunione del 28 luglio 2009;

Rilevata l’opportunità di facilitare e sostenere fi-

nanziariamente l’attuazione delle misure che saranno individuate nei Piani di Gestione Locale, da predisporre in conformità a quanto previsto dalla Misura 3.1 del P.O. FEP ai sensi dell’articolo 37 lettera “m” del Regolamento 1198/2006, attraverso l’utilizzo delle risorse regionali ex art. 6 L.R. 3/2006 (capitolo SC06.1370 del bilancio regionale 2009);

Ritenuto di individuare nella misura del 50% dello stanziamento nel capitolo conto competenza SC06.1370 del bilancio 2009 (pari ad euro 3.500.000,00) la somma da destinare al finanziamento delle misure di protezione e gestione delle risorse alieutiche che saranno individuate nei Piani di Gestione Locale in attuazione Misura 3.1 del Programma Operativo FEP 2007-2013 ai sensi dell’articolo 37 lettera “m” del Regolamento 1198/2006;

Decreta

Art. 1

La somma di euro 3.500.000,00 stanziata nel capitolo conto competenza SC06.1370 – UPB S06.05.002 - del bilancio 2009 è utilizzata per finanziare l’attuazione delle misure di protezione e gestione delle risorse alieutiche che saranno individuate nei Piani di Gestione Locale da predisporre in conformità a quanto previsto dalla Misura 3.1 del P.O. FEP ai sensi dell’articolo 37 lettera “m” del Regolamento (CE) 1198/2006 .

Art. 2

Il Servizio Pesca provvede agli adempimenti per il trasferimento delle somme di cui all’articolo 1 ad AR-GEA Sardegna ed agli adempimenti che dovessero necessari nel quadro delle regolamentazione comunitaria in materia di aiuti.

Art.3

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’ AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 29 dicembre 2009, n. 3185/157.

Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca”, art.6 “Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche”. Programmazione delle risorse finanziarie ad integrazione della misura 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca) (Euro 800.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09)

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;

Viste le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;

Visto il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;

Visto il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

Vista la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e in particolare l'art. 41 Progetti pilota;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento applicativo);

Visto il Programma operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

Visto il Reg. (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Vista la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e, in particolare, l'art.6 recante: "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche";

Vista la Deliberazione di Giunta n. 50/40 del

10.11.2009 concernente Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 recante "Presenza d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi".

Considerato che, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un programma operativo e pertanto gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione tali contributi;

Considerato che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri distinguono chiaramente i contributi finanziari per cofinanziare misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica;

Considerato che gli "orientamenti" richiamano alla necessità di garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di utilizzazione del Fondo europeo per la pesca e pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo europeo per la pesca possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce di quanto disposto al punto 4 degli stessi "orientamenti" che, a sua volta rimanda al punto 2.2;

Visto il punto 2.2 degli "orientamenti" secondo cui « gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che si applicano al settore della pesca;

Richiamato l'articolo 21 del Reg. (CE) n. 736/2008 per cui gli aiuti per Progetti pilota sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 41 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 498/2007; e

b) il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Considerata la necessità di armonizzare la program-

mazione delle risorse finanziarie regionali con gli interventi previsti dal Piano Operativo del FEP, rafforzando in particolare la dotazione finanziaria della misura 3.5 Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06) al fine di garantire l'attuazione degli interventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione regionale individuati con Deliberazione di Giunta n. 50/40 del 10.11.2009;

Ritenuto di dover provvedere al rafforzamento della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione degli interventi della misura 3.5 Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06), in considerazione della priorità di attuazione delle misure e dell'esiguità delle risorse finanziarie disponibili - pari al 15% della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione (euro 747.297) - così come disposto con la Deliberazione di Giunta n. 50/40 del 10.11.2009;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 28 luglio 2009 in merito alla programmazione delle risorse finanziarie regionali di cui all'art. 6 della Legge Regionale n.3/2006;

Decreta

Art.1

Agli oneri finanziari derivanti dal rafforzamento della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione degli interventi della misura 3.5 Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06), si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nel Cap. SC06.1370 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09 "Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche" di cui all'art. 6 della Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, fino alla concorrenza di Euro 800.000,00.

Art.2

Di individuare, nell'ambito dell'attuazione della misura 3.5 Progetti pilota, le seguenti linee di intervento ritenute di maggiore interesse per l'Amministrazione regionale per fini gestionali:

- sperimentazione di sistemi di pesca a "basso impatto ambientale" (quali i FADS) o innovativi per la flotta peschereccia della Sardegna, al fine di permettere la ricostituzione delle risorse della piattaforma continentale, di incentivare la riconversione delle imbarcazioni di piccole dimensioni che esercitano lo strascico sottocosta e di consentire la diversificazione del prelievo verso risorse poco sfruttate.

- sperimentazione di materiali biodegradabili per la costruzione di attrezzi da pesca, al fine di limitare l'impatto sull'habitat marino e, in particolare, l'inquinamento ecologico e la pesca fantasma; unitamente alla promozione di progetti di "bonifica" dei fondali da inquinanti di varia natura e dalle "reti fantasma", volti a recuperare gli habitat naturali e le relative risorse, da realizzare con il coinvolgimento degli operatori del settore, in un'ottica di sensibilizzazione alla salvaguardia ambientale;

- sperimentazione di progetti finalizzati alla riduzione dei rigetti in mare anche attraverso: la valorizzazione del "pesce povero" ed il conseguente adattamento della cultura gastronomica locale; l'utilizzo delle specie di

scarso valore commerciale o di quelle che vengono attualmente rigettate in mare per la produzione di farine e mangimi da utilizzare per l'acquacoltura;

- sperimentazione di piani di ripartizione dello sforzo di pesca, con particolare riferimento:

- all'allontanamento della pesca a strascico oltre le 6 miglia o oltre la batimetrica dei 200 m, allo scopo di verificare i benefici a livello biologico, economico e ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca;

- alle specie che necessitano di particolari misure gestionali (quali riccio di mare, cicala, polpo, etc.) al fine di garantirne uno sfruttamento sostenibile, attraverso il prelievo differenziato per specifiche zone di pesca e commisurato alla consistenza delle singole risorse certificate dalla ricerca scientifica;

- verifica dell'impatto e della selettività di sistemi di pesca tradizionali per la valorizzazione e l'eventuale ripristino di vecchi mestieri;

- sperimentazione di tecnologie innovative e di deterrenti che consentano di limitare l'impatto dei cetacei sull'attività di pesca;

Art. 2

Di dare mandato al Servizio Pesca affinché attivi i provvedimenti di competenza per il trasferimento delle risorse finanziarie ad Argea Sardegna.

Art. 3

1. Il Servizio regionale competente provvede all'eventuale notifica della misura di aiuto agli organi comunitari.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 27 gennaio 2010, n. 271/4.

Fondo Europeo della Pesca (FEP) – Misura 2.1 e Misura 2.3 – proroga termini di presentazione delle domande per i bandi di cui alla Determinazione n. 15/12/2009 n. 1121/23576 (BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009 - Supplemento Straordinario).

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Nor-

me sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

Viste le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “Disposizioni in materia di pesca”;

Vista Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato nel dicembre 2007 con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007);

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 593/08 di approvazione della bozza di bando a gestione regionale per l'attuazione della Misura 2.1, sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (art. 28 e 29 Reg. CE 1198/2006)”, della bozza di bando a gestione regionale Misura misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (art. 34 e 35 Reg. CE n. 1198/2006)” e della bozza di bando a gestione regionale Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)”.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell'11 febbraio 2009.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009.

Considerato che con delibera 50/40 del 10 novembre 2009 la Giunta regionale ha stabilito di dare mandato all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di definire con proprio decreto ogni ulteriore dettaglio;

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3054/DecA/140 del 03/12/2009 e in particolare l'articolo 5, lettera a) dell'allegato che stabilisce che « la domanda per la partecipazione alle misure 2.1 e 2.3, completa della documentazione indicata nei relativi bandi deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubbli-

cazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S) »;

Vista la Determinazione n. 1121/23576 del 15/12/2009 pubblicata nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009;

Preso atto del parere del Comitato Tecnico Regionale Consultivo per la Pesca nella seduta del 20/01/2010 riguardo alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande per i contributi FEP, Misure 2.1 e 2.3 di cui alla Determinazione n. 1121/23576 del 15/12/2009;

Considerate le esigenze manifestate dagli operatori anche attraverso le associazioni di categoria nel senso di una proroga dei termini di cui sopra

Decreta

Art.1

Il termine di presentazione delle domande di cui al punto 4.1) del bando di attuazione della misura 2.1 - sottomisura 1 - “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (art. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” e del bando di attuazione della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione (art. 34 e 35 Regolamento (CE) 1198/2006”, approvati dal Direttore del Servizio pesca con Determinazione n. 1121/23576 del 15/12/2009 e pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 20 del BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009 è prorogato al 28 febbraio 2010.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 29 gennaio 2010, n. 295/5.

Piano Regionale di gestione dell'anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;

Viste le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e de-

gli Assessorati regionali;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;

Visto il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;

Visto il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

Vista la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;

Visto il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

Vista la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante: "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche";

Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" e in particolare gli articoli 1 (Dimensione minime dei pesci di origine marina) e 11 (lunghezze minime dei pesci di acqua interna ed epoca di proibizione della pesca);

Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca" e in particolare l'art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);

Richiamato il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 recante disciplina della pesca con bertavelli;

Richiamata la Direttiva dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (Prot. n. 5580 del 25 febbraio 1998) recante "linee direttrici per l'adozione di misure autoregolamentari dell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna";

Visto il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);

Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione Consultiva Centrale della Pesca Marittima riunitasi il 21 dicembre 2009 in merito all'esame del Piano Nazionale di Gestione per l'anguilla;

Ritenuto di dover provvedere all'attuazione delle misure relative alla pesca professionale e sportiva dell'anguilla previste dal Piano regionale di gestione al fine di garantire la tutela dello stock, in attesa della conclusione dell'iter di approvazione del Piano nazionale e di quello regionale allegato da parte del Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca (CSTEP) (art. 5 del Reg. (CE) 1100/2007);

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 27 gennaio 2010 in merito alla necessità di dare immediata attuazione alle misure gestionali previste nel Piano con particolare riferimento all'utilizzo dei bertavelli nelle aree lagunari della Sardegna

Decreta

Art.1

1. Al fine di garantire la tutela dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) sono stabilite le seguenti misure di gestione così come previsto nel Piano regionale di gestione dell'anguilla:

a) Pesca professionale

1. Nel periodo compreso tra marzo e settembre, nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna, è vietata la cattura con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri), la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di anguilla.

2. Nel periodo di divieto di cui al punto 1, per le finalità del presente decreto, gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca di altre regioni italiane, stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.

3. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e l'ultimo giorno del mese di febbraio la pesca con l'utilizzo dei bertavelli è consentita con il limite di 1 calata - pari a un massimo di 6 bertavelli - per ettaro.

4. Fino al monitoraggio intermedio del Piano, previsto dopo un triennio (2010-2012), non sarà possibile concedere deroghe rispetto al periodo stabilito di divieto, né concedere alcuna forma di autoregolamentazione.

b) Pesca sportiva e ricreativa

1. La pesca sportiva e ricreativa dell'anguilla è consentita analogamente alla pesca professionale esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e febbraio.

2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente anguille in quantità superiore ad 1 kg.

c) Taglia minima di cattura

1. La taglia minima di cattura degli esemplari di anguilla è pari a 28 cm di lunghezza totale.

2. Gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di cattura non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati.

3. La taglia degli esemplari è misurata conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1967/2006.

Art. 2

1. Il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 recante disciplina della pesca con bertavelli e la Direttiva dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (Prot. n. 5580 del 25 febbraio 1998) recante "linee direttrici per l'adozione di misure autoregolamentari dell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna" sono abrogati.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni regionali in materia di pesca dell'anguilla in contrasto con i contenuti del presente decreto.

Art. 3

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa L. 963/1965 e ss.mm.ii.

2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 4 febbraio 2010, n. 344/8 .

Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 412 del 10 maggio 1995 concernente "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei" – art. 6 – divieto di pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione della cicala di mare o magnosa (*Scyllarides latus*).

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca";

Vista la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante: "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche";

Vista la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2008 recante l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2002 relativo all'etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo;

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'allegato V che include tra le specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione la cicala di mare (*Scyllarides latus*);

Visto il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento so-

stenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca e in particolare il capitolo II "conservazione e sostenibilità";

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Legge 27 maggio 1999 n. 175, ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 e in particolare il protocollo ASPIM, appendice III che include la cicala di mare (*Scyllarides latus*) tra le specie il cui prelievo deve essere regolato, prevedendo delle misure di conservazione e gestione in modo da garantirne uno stato favorevole di conservazione;

Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, n. 412 del 10 maggio 1995 concernente "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei" e in particolare l'art. 6 che vieta la pesca della cicala di mare per la durata di cinque anni.

Visti i Decreti dell'Assessore della difesa dell'Ambiente n. 678 del 30 marzo 2000, n. 10 del 28 maggio 2003 e n. 17/V del 24 maggio 2006 con i quali il divieto di pesca e la detenzione della cicala di mare sono ulteriormente prorogati sino al 25 maggio 2009;

Ritenuto di dover confermare le misure gestionali sinora adottate per garantire un'adeguata protezione della cicala di mare o *Magnosa* (*Scyllarides latus*);

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nelle sedute del 20 e del 27 gennaio 2010

Decreta

Art. 1

1. Nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna è vietata la pesca della cicala di mare o *magnosa* (*Scyllarides latus*) sino all'adozione di una disciplina organica che regolamenti il prelievo delle specie che necessitano adeguate misure di protezione.

Art. 2

1. È vietata la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco nonché la detenzione a terra, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di cicala di mare o *Magnosa* (*Scyllarides latus*) pescati nel mare territoriale della Sardegna.

Art. 3

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.

2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 4 febbraio 2010, n. 345/9.

Sagra del bogamari: estensione del numero massimo di ricci prelevabili dai pescatori sportivi di Alghero, nelle acque del mare territoriale prospicienti il Comune di Alghero.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;

Viste le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;

Visto il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;

Visto il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

Vista la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-

bis, 129 e 130;

Visto il Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 recante “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;

Visto il Decreto n. 2764/DecA/118 del 29/10/2009 recante modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2763/DecA/117 del 29.10.2009 recante “calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2009/2010;

Ritenuto di poter derogare al numero massimo di esemplari di riccio di mare prelevabili dai pescatori sportivi di Alghero nelle acque prospicienti il Comune stesso, in considerazione della valenza storico-culturale e delle limitata estensione temporale della Sagra del bogamari al fine di garantirne lo svolgimento

Decreta

Art.1

1. Nelle acque del mare territoriale prospicienti il Comune di Alghero i pescatori sportivi residenti nel Comune di Alghero possono raccogliere esemplari di riccio di mare in numero massimo pari a 1000 al giorno, esclusivamente nelle giornate del 4-5, 11-12, 18-19 e 25-26 febbraio e del 4-5 marzo 2010.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nel decreto n. 2763/DecA/117 del 29.10.2009 recante “calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2009/2010.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 4 febbraio 2010, n. 346/10.

Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”. Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale nell’AMP “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (Decreto n. 3053/

DecA/139 del 3/12/2009).

L’Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;

Viste le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Viste le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

Vista la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;

Visto il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura” e, in particolare il comma 4 dell’articolo 12;

Visto il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

Vista la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Regolamento per l’esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130;

Richiamato integralmente il Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 recante “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;

Visto il Decreto n. 2764/DecA/118 del 29/10/2009 recante modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;

Vista la Determinazione n. 19352/Det/841 del 12/10/2009 recante “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna - Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 – predisposizione modelli di domanda;

Richiamato il Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009 recante Decreto n. 102/2009, art. 7 pesca professionale subacquea – Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” – numero autorizzazioni – stagione di pesca 2009 – 2010;

Vista la Determinazione n. 24228/det/1154 del 28/12/2009 recante disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna – Decreto dell’Assessore dell’Agricol-

tura e Riforma Agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 recante “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna” come modificato e integrato dal Decreto n. 2764/DecA/118 del 29/10/2009 – approvazione della graduatoria di cui all’art. 7 comma 1 del Decreto n. 102/2009 e della graduatoria per l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009;

Considerato che dalla graduatoria di cui all’art. 7 comma 1 del Decreto n. 102/2009 emerge che nove operatori del settore pur avendone i requisiti restano esclusi solo in quanto collocati oltre il numero prestabilito di centoottanta autorizzazioni;

Considerato inoltre dalle graduatorie di cui alla Determinazione n. 24228/det/1154 del 28/12/2009 risulta che solo 69 operatori risultano abilitati alla pesca subacquea nell’Area Marina del Sinis su un numero prestabilito di 80;

Viste le note presentate dall’ente gestore dell’AMP “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (prot. n. 283 del 7/01/2010 e n. 840 del 19/01/2010) con le quali viene richiesto rispettivamente: di riaprire il termine di presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale subacquea nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre e di estendere il numero massimo delle autorizzazioni all’esercizio della pesca subacquea professionale nel mare territoriale da 180 a 189 includendo i 9 soggetti risultati idonei nella graduatoria delle domande ammissibili;

Ritenuto adeguato alle esigenze del settore modificare il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per l’esercizio della pesca subacquea professionale nel mare territoriale (art. 7 del decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009) al fine di favorire l’accesso a tale professione a operatori in possesso di requisiti ed evitare disparità di trattamento non utili a garantire la tutela della risorsa;

Ritenuto inoltre appropriato alle esigenze degli operatori stabilire un ulteriore termine di presentazione delle richieste per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” al fine di consentire agli stessi operatori la possibilità di richiedere le ulteriori 11 autorizzazioni per la suddetta area, per il raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni stabilito in 80 come stabilito nel Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009 sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalla stessa Area Marina Protetta del Sinis;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca, nella riunione del giorno 20 gennaio 2010

Decreta

Art.1

1. L’articolo 7, comma 1 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 è sostituito dal seguente: «

Il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per l’esercizio della pesca professionale subacquea nel mare territoriale della Sardegna - con esclusione delle zone marine protette in qualunque modo denominate - è di 189 (centoottantanove)».

2. Dopo l’articolo 7, comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: « Il Servizio pesca a partire dalla stagione di pesca 2009-2010 procede al rilascio delle autorizzazioni fino ad un massimo di centoottantanove ».

Art.2

1. Per la stagione di pesca 2009/2010 è disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere autorizzazioni per l’esercizio della pesca professionale subacquea all’interno dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” di cui Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009. Le istanze devono essere presentate entro il 28 febbraio 2010 al Servizio Pesca che procede a redigere una nuova graduatoria per le restanti undici autorizzazioni non rilasciate, ai sensi della procedura di cui alla Determinazione n. 24228/det/1154 del 28/12/2009.

2. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Prato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 53/25.

Adeguamento della base giuridica regionale e degli indirizzi per la gestione dei procedimenti per il rilascio di concessioni nel demanio regionale, nel demanio marittimo e nel mare territoriale ai principi di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza di cui agli articoli 43 e 81 del Trattato CE – Istituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale per la definizione di un disegno di legge organico in materia di concessioni.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale d’intesa con gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e dell’Industria, fa presente che al Servizio Pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/23 del 25/09/2007 e successivo Decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19/10/2007, sono affidate, tra l’altro, le competenze amministrative in materia di concessioni nel demanio marittimo, nel demanio regionale e nel mare territoriale qualora siano connesse ad attività di pesca e di acquacoltura di cui al D.P.R. 24/11/1965 n. 1627.

Tali attività amministrative, prosegue l’Assessore,

assumono un carattere di estremo rilievo considerato l'interesse degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura ad ottenere in concessione in uso beni pubblici per lo svolgimento di attività economiche – spesso anche importanti – e le esigenze di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli stessi beni che impongono all'amministrazione regionale di attuare una complessa gestione.

L'Assessore sottolinea, anche, che l'attività amministrativa in materia è resa ancora più complicata dal fatto che la normativa regionale e nazionale di settore prevede l'intervento di numerosi soggetti pubblici titolari di varie funzioni e poteri e di diversi uffici e servizi della stessa amministrazione regionale. In particolare, evidenzia l'Assessore, accanto alle competenze proprie del Servizio pesca che, come già detto, rilascia le concessioni in materia di pesca e acquacoltura si individuano le importanti competenze del Servizio demanio dell'Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, che svolge le funzioni relative alla gestione (vigilanza, controllo, programmazione e coordinamento regionale) del demanio regionale, del demanio marittimo e al rilascio delle concessioni demaniali su pontili e aree portuali e quelle dell'Assessorato dell'Industria che cura il rilascio di concessioni minerarie, permessi di ricerca e autorizzazioni d'indagine per sostanze minerarie solide, acque minerali e saline.

La necessità di un coordinamento permanente che possa consentire l'armonizzazione dei diversi interessi coinvolti e competenze risulta, pertanto, fondamentale tenuto conto anche delle recenti decisioni assunte dalla Giunta con la deliberazione n. 25/16 del 26/05/2009 in materia di rinnovo delle concessioni demaniali insistenti su ambiti portuali di competenza regionale, con la deliberazione n. 25/17 del 26/05/2009 contenente direttive per il rilascio di autorizzazioni temporanee in assenza del Piano di Utilizzo del Litorale e con la deliberazione n. 25/16 recante conferimento di funzioni e compiti agli enti locali per l'effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo.

L'Assessore sottolinea l'opportunità di prevedere e predisporre un quadro normativo organico unitario di riferimento per tutte le articolazioni dell'Amministrazione regionale in materia di concessioni demaniali, anche al fine di una gestione complessiva dei beni pubblici regionali che venga realizzata in una prospettiva di ampio respiro.

La normativa, fa presente l'Assessore, necessita di un serio aggiornamento riferito non solo ad esigenze di coordinamento amministrativo, come prima evidenziato ma anche al fine di adeguare la disciplina alle attuali esigenze dei vari settori economici coinvolti anche in ragione dei principi comunitari in materia.

A tale ultimo proposito l'Assessore riferisce che è in corso il procedimento di infrazione comunitaria n. 2008/4908 che riguarda proprio le disposizioni relative all'attribuzione di concessioni del demanio pubblico marittimo che la Commissione Europea considera in contrasto con l'ordinamento comunitario e, in particolare con l'articolo 43 del Trattato CE (che consente ad ogni persona fisica o giuridica della Comunità di par-

tecipare in modo stabile e duraturo alla vita economica di uno stato membro diverso dal suo Stato di origine). Inoltre, proprio su tale presupposto, il Governo ha recentemente impugnato la legge n. 8/2009 della Regione Emilia Romagna ritenuta, del pari, anch'essa in contrasto con i principi di cui all'articolo 43 del Trattato CE.

In particolare l'Assessore sottolinea che la Commissione Europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali rilevando che essa consente il rinnovo automatico delle concessioni e determina quindi disparità di trattamento tra gli operatori economici, in violazione della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato.

L'Assessore rammenta quindi che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 75/7 del 30/12/2008 si è stabilito che fino all'approvazione da parte della stessa degli strumenti giuridici, dei criteri e delle procedure più adeguate per il rilascio delle concessioni ai fini di pesca nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale, al fine di consentire la regolamentazione e la valorizzazione delle attività produttive di pesca e acquacoltura in Sardegna, restano in vigore le disposizioni contrattuali degli atti di concessione demaniale in corso di validità, per lo svolgimento delle attività di pesca e acquacoltura nel mare territoriale, nel demanio marittimo o nel demanio regionale, sono sospesi i procedimenti in corso per il rinnovo delle concessioni esistenti e per il rilascio di nuove concessioni demaniali a fini di pesca.

Con la stessa Deliberazione, la Giunta Regionale ha abrogato le disposizioni di cui alle proprie precedenti deliberazioni della Giunta n. 30/35 del 18/10/1994 e n. 38/71 del 6 dicembre 1994, concernenti il rilascio delle concessioni per la pesca e l'acquacoltura.

Si rende necessario quindi, prosegue l'Assessore, un serio impegno da parte dell'amministrazione regionale per individuare criteri, procedure e strumenti giuridici adeguati per l'attuazione di una moderna politica di gestione integrata e di valorizzazione produttiva dei compendi ittici della Sardegna, armonica rispetto a tutti gli altri procedimenti in materia di concessioni e gestione dei beni pubblici e individuare criteri di selezione conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie.

In tale contesto appare particolarmente utile e opportuno prevedere una collaborazione interassessoriale tenuto conto che la materia delle concessioni demaniali coinvolge, come già ricordato, non solo l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ma anche l'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica e dell'Industria.

Allo scopo, l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale propone l'istituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale con l'incarico di studiare e predisporre un disegno di legge unitario di riordino della disciplina in argomento, prevedendo una base normativa comune finalizzata ad individuare un coordinamento per la gestione unitaria delle concessioni pubbliche dei beni demaniali regionali e delle funzioni amministrative connesse.

L'Assessore conclude proponendo che il gruppo di lavoro, in attesa dell'adozione del nuovo strumento normativo, individui anche una modalità di gestione provvisoria delle concessioni per la pesca e l'acquacoltura, al momento prorogate a tempo indeterminato dagli effetti combinati del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 54 del 27 giugno 2008 e della Delibera di Giunta regionale n. 75/7 del 30 dicembre 2008, sia per garantire la continuità delle attività produttive in corso che per permettere agli attuali concessionari di partecipare ai bandi di finanziamento del fondo europei per la pesca 2008-2013 di imminente pubblicazione e programmare i propri investimenti sulla base di orizzonti temporali di riferimento certi.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale d'intesa con gli Assessori degli affari generali, personale e riforma della regione, degli enti locali, finanze e urbanistica e dell'Industria, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

Delibera

- di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale per lo studio e l'analisi della normativa inerente il rilascio delle concessioni e la predisposizione di un disegno di legge che preveda il coordinamento delle procedure di rilascio delle varie tipologie di concessioni demaniali poste in capo all'amministrazione regionale, nel rispetto dei principi dettati dall'Unione Europea nonché la disciplina delle modalità provvisorie per la gestione delle concessioni a titolarità regionale e comunale;

- di dare mandato agli Assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e degli enti locali, finanze e urbanistica e dell'industria, di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro composta da due persone per Assessorato;

- di stabilire che il detto gruppo di lavoro si raccordi con il Servizio della Riforma della Regione facente capo all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e con il Centro Studi del Consiglio regionale;

- di stabilire che il gruppo di lavoro è coordinato dal Direttore pro-tempore del Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e deve portare a termine l'incarico ad esso attribuito entro e non oltre 90 giorni dalla sua costituzione;

- gli Assessori interessati provvedono alla trasmissione formale alla Giunta di una relazione che evidenzii gli esiti del lavoro svolto corredata della specifica proposta di revisione del quadro normativo regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2009, n. 56/60.

“L.R. 5 marzo 2008 n. 3 – Art. 7 comma 22- Piano per l’arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico (Euro 1.000.000 -Capitolo SC06.1374 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09) – Modifica e integrazione della deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale evidenzia che con precedente deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008 la Giunta regionale ha approvato il Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale che utilizzano il sistema di pesca a strascico. Il Piano è finanziato con risorse regionali disposte dalla legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge regionale n. 3/2008) articolo 7, comma 22 così come individuate nel decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 73/2779 del 14 maggio 2009, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle U.P.B. del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012 (Allegato Tecnico).

L'Assessore ribadisce che il Piano attualmente prevede che:

- le risorse finanziarie siano ripartite nella misura del 90% per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca diversi dallo strascico, più selettivi e meno impattanti, il restante 10% per l'arresto definitivo, al fine di rafforzare la dotazione finanziaria e con gli stessi parametri di cui al Piano Operativo (PO) del FEP - in conformità alle logiche del ciclo unico di programmazione e in base a quanto previsto dal DM 8 agosto 2008 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MIPAAF relativo alle modalità arresto definitivo delle attività delle unità da pesca.

- l'ammontare del premio previsto per la riconversione sia calcolato sulla base della stima del mancato reddito, su base triennale, in funzione della capacità di pesca misurata in kW come indicato nella tabella allegata al Piano.

- sia effettuata una verifica di medio periodo nel corso dell'ultimo trimestre 2009 per valutare l'eventuale necessità di riprogrammare le risorse per la seconda e terza annualità in funzione dell'andamento della prima annualità e dell'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

- sia autorizzato il trasferimento delle risorse finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 (un milione) per la prima annualità di attuazione del Piano (Capitolo SC06.1374, UPB S06.05.002, CdR 00.06.01.09), a favore di AR-GEA Sardegna, per i compiti di propria competenza. È dato inoltre mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l'attivazione delle specifiche procedure presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Commissione Europea in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e sopranazionale.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, evidenzia l'esigenza di assicurare un pieno raccordo tra il Piano regionale di arresto definitivo e

riconversione e l'attuazione dei Piani di adeguamento nazionali - Asse I, misura 1.1 Aiuti per l'arresto definitivo dell'attività (art. 23 Reg. CE 1198/06) previsti dal Piano Operativo del FEP. Il Piano regionale di arresto definitivo e riconversione dello strascico persegue infatti le stesse finalità degli interventi previsti dal FEP e in particolare di quelli relativi all'Asse I che riguardano i piani di adeguamento dello sforzo di pesca, sia per quanto riguarda l'arresto definitivo del piccolo strascico (misura 1.1 Aiuti per l'arresto definitivo dell'attività - art. 23 Reg. CE 1198/2006) che per la riconversione del piccolo strascico (misura 3.1 azioni collettive - art. 37, lettera m, Reg. CE 1198/2006). Il Piano regionale andrà pertanto inserito nel Piano di adeguamento nazionale della flotta.

Nel frattempo è intervenuta una sostanziale modifica del Piano Operativo (gennaio 2009) - che tra l'altro varia i parametri di riferimento per il calcolo del premio previsto per l'arresto definitivo e per la quale si è in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Europea - che ha comportato uno slittamento nell'attuazione dei Piani di adeguamento nazionali e di conseguenza del Piano regionale di arresto definitivo e riconversione, vincolato ai dati della flotta successivi all'arresto definitivo nazionale.

Nel mese di aprile 2009, anche alla luce delle modifiche del P.O. del Fep sopracitate, le Associazioni di Categoria hanno richiesto una revisione del Piano per garantirne il raggiungimento degli obiettivi e consentire di armonizzare gli interventi regionali con la normativa comunitaria sugli aiuti in esenzione - Regolamento (CE) n 736/2008 del 22 luglio 2008.

A fronte della proposta e sulla base delle analisi sviluppate dal Servizio Pesca, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella seduta del giorno 28 luglio 2009 ha raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare i seguenti punti del Piano:

- la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie regionali (L.R. n. 3/2008 articolo 7, comma 22) tra arresto definitivo e riconversione del piccolo strascico. Occorre infatti assicurare che gli aiuti inseriti nel Piano regionale siano orientati in via prioritaria a rafforzare la dotazione finanziaria prevista dal P.O. del FEP per l'arresto definitivo, qualora gli operatori che ne abbiano fatto richiesta non trovino capienza nelle misure di arresto definitivo dei piani di adeguamento nazionali. Una volta esaurita la graduatoria dell'arresto definitivo nazionale, le somme residue potranno essere destinate alla riconversione.

- il metodo di calcolo per la determinazione dell'ammontare del premio previsto per la riconversione, che viene ancorato alla tabella relativa al calcolo per l'arresto definitivo della flotta da pesca diversa dal tonno rosso contenuta nel P.O. del FEP settembre 2009, applicando ai valori teoricamente spettanti per l'arresto definitivo, percentuali di riduzione diversificate in funzione del numero di sistemi previsti dalla licenza di pesca (numero di sistemi uguali a 1: 75% del valore teorico; numero di sistemi maggiori di 1: 55% del valore teorico). Il fabbisogno finanziario stimato applicando tali parametri alla flotta potenzialmente interessata sulla

base dei dati forniti dall'Archivio Licenze di Pesca e confluiti nel Registro ufficiale della flotta UE, è pari a 3,6 milioni di euro.

L'Assessore prosegue evidenziando che le modifiche proposte garantirebbero l'attuazione del Piano facendo ricorso alle previsioni di cui rispettivamente, all'art. 8 del regolamento (CE) n 736/2008 del 22 luglio 2008 per l'arresto definitivo e all'art. 17 per la riconversione (a condizione che la richiesta di riconversione sia presentata in forma collettiva, per esempio nell'ambito di un Piano di gestione locale, - misura la cui attuazione è stata ritenuta prioritaria ai sensi della Delib.GR n. 50/40 del 10 novembre 2009 e per la quale sono in via di definizione le procedure di attuazione). Per le eventuali ulteriori richieste individuali gli aiuti per la riconversione saranno soggetti a notifica e approvazione da parte della Commissione europea.

L'Assessore ribadisce infine che, non essendovi al momento elementi aggiuntivi che permettano di definire meglio la dotazione finanziaria necessaria per l'attuazione del Piano, si può mantenere invariata la previsione contenuta nella precedente deliberazione 72/19 del 19 dicembre 2008.

Tutto quanto premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone pertanto alla Giunta:

- a) che a modifica del Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico approvato con precedente deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, le risorse finanziarie regionali di cui alla L.R. n. 3/2008 articolo 7, comma 22 siano ripartite individuando i seguenti criteri:

- in via prioritaria le somme disponibili siano destinate al rafforzamento della dotazione finanziaria della misura 1.1 (Aiuti per l'arresto definitivo dell'attività - art. 23 Reg. CE 1198/2006) affinché, alle stesse condizioni previste dall'Autorità di Gestione nazionale, possano essere liquidati i premi alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna che ne avessero fatto richiesta e non trovassero capienza nelle risorse FEP;

- la dotazione finanziaria residua è riservata per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006);

- b) che a modifica del Piano sopracitato approvato con precedente deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, per il calcolo del premio per la riconversione si utilizzi la tabella (allegata alla presente proposta) relativa al calcolo per l'arresto definitivo della flotta da pesca diversa dal tonno rosso contenuta nel P.O. del FEP settembre 2009, applicando, ai valori teoricamente spettanti per l'arresto definitivo, percentuali di riduzione diversificate in funzione del numero di sistemi previsti dalla licenza di pesca:

- numero di sistemi uguale a 1: 75% del valore teorico;

- numero di sistemi maggiore di 1: 55% del valore

teorico.

c) di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

1. provveda a concordare con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali specifiche misure di salvaguardia per prevenire, per un orizzonte temporale congruo (almeno sino al 31/12/2013), l'iscrizione nei compartimenti marittimi della Sardegna di imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale che utilizzano il sistema di pesca a strascico provenienti da altre regioni, per non vanificare gli effetti benefici ottenuti con il Piano regionale di arresto definitivo e riconversione;

2. provveda con apposito decreto a definire le linee procedurali di attuazione del Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione dello strascico e le ulteriori modifiche da apportare al Piano regionale che si rendessero necessarie successivamente all'attuazione del Piano nazionale di adeguamento della flotta e dei Piani di gestione locale;

3. nelle linee di indirizzo per l'attuazione del Piano regionale, affidata ad Argea Sardegna dalla precedente deliberazione, sia esplicitamente prevista una premialità per gli operatori che partecipino ai Piani di Gestione Locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006);

d) di dare mandato al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

1. provveda alla notifica degli aiuti in conformità alla normativa comunitaria, in funzione delle diverse fattispecie derivanti dall'attuazione del Piano regionale per l'arresto e la riconversione;

2. il bando per l'attuazione della misura 3.1 Piani di gestione locale (art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006) favorisca il coordinamento con le procedure di attivazione del Piano regionale di arresto definitivo e riconversione dello strascico e individui gli operatori interessati alla riconversione del piccolo strascico per singola zona di pesca;

3. attivi le procedure per l'impegno delle risorse finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 (un milione) relative all'annualità 2009 di attuazione del Piano (Capitolo SC06.1374, UPB S06.05.002, CdR 00.06.01.09), compatibilmente con le disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009;

e) di dare mandato all'Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all'impegno delle medesime sulla base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato,

Delibera

a) di ripartire le risorse finanziarie regionali di cui alla L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 22 a modifica del Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico

approvato con precedente deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, individuando i seguenti criteri:

- in via prioritaria le somme disponibili siano destinate al rafforzamento della dotazione finanziaria della misura 1.1 (Aiuti per l'arresto definitivo dell'attività - art. 23 Reg. CE 1198/2006) affinché, alle stesse condizioni previste dall'Autorità di Gestione nazionale, possano essere liquidati i premi alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna che ne avessero fatto richiesta e non trovassero capienza nelle risorse FEP;

- la dotazione finanziaria residua è riservata per la riconversione delle imbarcazioni verso sistemi di pesca più selettivi e meno impattanti, con priorità per le domande presentate in forma collettiva nell'ambito dei Piani di gestione locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006).

b) che a modifica del Piano sopracitato approvato con precedente deliberazione n. 72/19 del 19 dicembre 2008, per il calcolo del premio per la riconversione si utilizzi la tabella (allegata alla presente proposta) relativa al calcolo per l'arresto definitivo della flotta da pesca diversa dal tonno rosso contenuta nel P.O. del FEP settembre 2009, applicando ai valori teoricamente spettanti per l'arresto definitivo, percentuali di riduzione diversificate in funzione del numero di sistemi previsti dalla licenza di pesca:

- numero di sistemi uguale a 1: 75% del valore teorico;

- numero di sistemi maggiore di 1: 55% del valore teorico.

c) di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

1. provveda a concordare con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali specifiche misure di salvaguardia per prevenire, per un orizzonte temporale congruo (almeno sino al 31/12/2013), l'iscrizione nei compartimenti marittimi della Sardegna di imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale che utilizzano il sistema di pesca a strascico provenienti da altre regioni, per non vanificare gli effetti benefici ottenuti con il Piano regionale di arresto definitivo e riconversione;

2. provveda con apposito decreto a definire le linee procedurali di attuazione del Piano regionale per l'arresto definitivo e la riconversione dello strascico e le ulteriori modifiche da apportare al Piano regionale che si rendessero necessarie successivamente all'attuazione del Piano nazionale di adeguamento della flotta e dei Piani di gestione locale;

3. nelle linee di indirizzo per l'attuazione del Piano regionale, affidata ad Argea Sardegna dalla precedente deliberazione, sia esplicitamente prevista una premialità per gli operatori che optino per la partecipazione ai Piani di Gestione Locale (misura 3.1, art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006);

d) di dare mandato al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

1. provveda alla notifica degli aiuti in conformità alla normativa comunitaria, in funzione delle diverse fattispecie derivanti dall'attuazione del Piano regionale

per l'arresto e la riconversione;

2. il bando per l'attuazione della misura 3.1 Piani di gestione locale (art. 37, lettera m Reg. CE 1198/2006) favorisca il coordinamento con le procedure di attivazione del Piano regionale di arresto definitivo e riconversione dello strascico e individui gli operatori interessati alla riconversione del piccolo strascico per singola zona di pesca;

3. attivi le procedure per l'impegno delle risorse finanziarie pari ad euro 1.000.000,00 (un milione) relative all'annualità 2009 di attuazione del Piano (Capitolo SC06.1374, UPB S06.05.002, CdR 00.06.01.09), compatibilmente con le disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009;

e) di dare mandato all'Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all'impegno delle medesime sulla base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

La presente deliberazione viene pubblicata nel B.U.R.A.S. .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Presidente
Cappellacci

Allegato alla Delib.G.R. n. 56/60 del 29.12.2009

TAB. B - Massimali relativi alla flotta da pesca diversa dal tonno rosso – (riferimento Programma Operativo del FEP settembre 2009)

Categoria di nave per stazza (GT)	EURO	
	xGT	+
0≤10	11.500	15.000
11≤25	5.500	75.000
26≤100	5.100	85.000
101≤300	3.100	285.000
301≤500	2.500	465.000
501 e oltre	14.000	1.015.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 56/61.

Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7, commi 47 e 48 – Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 3 – Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi che prestano garanzie a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca – dotazione finanziaria anno 2009 – Capitolo SC06.1410 (UPB S06.05.003 – CdR 00.06.01.09) – Euro 1.000.000,00 conto residui – Euro 1.500.000,00 conto competenze – Linee d'intervento.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale fa presente che con precedente Deliberazione n. 72/18 del 19 dicembre 2008 la Giunta regionale ha stabilito delle direttive di attuazione per l'erogazione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi che prestano garanzie a favore delle piccole medie imprese operanti nel settore della pesca.

L'Assessore precisa, infatti, che l'articolo 7, commi 47 e 48 della legge regionale n. 3 del 2008 prevede uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti, tra le altre, da piccole e medie imprese del settore della pesca.

L'intervento è specificamente finalizzato, continua l'Assessore, ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese ittiche, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Con la Legge finanziaria per il 2009 (L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 3) il Consiglio regionale ha ritenuto opportuno dettare disposizioni integrative per l'utilizzo delle risorse destinate ai consorzi fidi e rimodulare la stessa entità delle risorse.

Complessivamente, continua l'Assessore, per l'anno 2009 per la concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i consorzi fidi sono presenti disponibilità finanziarie - stanziare nel Capitolo di spesa SC06.1410 (UPB S06.05.003) - ammontanti ad Euro 2.500.000,00 di cui Euro 1.000.000,00 nel conto residui e Euro 1.500.000,00 nel conto competenze.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ritiene opportuno che sia dato un preciso indirizzo in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie, soprattutto in considerazione delle difficoltà che derivano dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3 della Legge finanziaria n. 1/2009.

In tal senso l'Assessore propone alla Giunta di individuare una chiara linea d'intervento per le risorse finanziarie stanziare per la concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna in modo da garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della Legge finanziaria n. 1/2009 nel quadro delineato dalla Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato,

Delibera

- che le risorse finanziarie stanziare nel Capitolo di spesa SC06.1410 (UPB S06.05.003) - ammontanti ad euro 2.500.000,00 di cui euro 1.000.000,00 nel conto residui e euro 1.500.000,00 nel conto competenze e destinate alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in

Sardegna, siano utilizzate nel rispetto della specifica regolamentazione comunitaria come specificato nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

- che l'utilizzo delle risorse finanziarie ammontanti a complessivi euro 2.500.000,00 avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della Legge finanziaria n. 1/2009;

- di dare mandato al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

a) impegni tutte le risorse finanziarie per il 2009 compatibilmente con le disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità per il 2009 e attivi le procedure per la predisposizione di un unico bando che individui le procedure opportune (modulistica, termini, modalità di presentazione delle domande) secondo le linee di indirizzo di cui al punto 2.

b) provveda alla verifica di conformità delle procedure di attuazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti ed all'attivazione dei relativi adempimenti, qualora necessari;

- di dare mandato all'Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all'impegno delle medesime sulla base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2009, n. 56/64.

L.R. 14 aprile 2006 n. 3 "Disposizioni in materia di pesca", Art. 3 "Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura" Euro 100.000 -Capitolo SC06.1368 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09 - Programmazione delle risorse finanziarie

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 - concernente "Disposizioni in materia di pesca" - dispone (art. 3) che venga adottato il Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura - di seguito denominato Piano - al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche e di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi della programmazione nazionale e comunitaria - Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002.

Tale Piano è articolato per sezioni e include in particolare:

a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;

b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;

c) una parte economica concernente l'indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori d'intervento.

L'Assessore ribadisce inoltre che, in base a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2006, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Piano deve essere sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente Commissione del Consiglio regionale.

L'Assessore evidenzia che, per dare attuazione a quanto previsto dalla Legge regionale sopra richiamata e definire i contenuti tecnico-scientifici del Piano, sono state stipulate delle convenzioni con esperti del settore. Gli studi commissionati riguardavano in particolare:

- l'analisi sullo stato del settore pesca e acquacoltura e le forme di intervento per la gestione, la protezione e la ricostituzione delle risorse alieutiche;

- il quadro normativo e il contesto socio-economico di riferimento e le forme di intervento per l'acquacoltura;

- le strategie, obiettivi, modalità di attuazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Piano nonché carenze e potenzialità per lo sviluppo dei settori pesca e acquacoltura.

La conclusione dell'iter procedurale per la predisposizione del piano presuppone che gli elaborati predisposti dagli esperti incaricati siano rivisitati, aggiornati ed integrati per renderli coerenti con il mutato quadro normativo e politico di riferimento.

L'Assessore pertanto propone alla Giunta di programmare le risorse rese disponibili dal bilancio regionale per l'annualità 2009, (Euro 100.000,00 Capitolo SC06.1368 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09) per la predisposizione del Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, nel seguente modo:

- € 25.000 per l'aggiornamento degli studi prodotti con le precedenti convenzioni, anche attraverso il ricorso a competenze professionali di alto profilo non presenti nell'Amministrazione regionale;

- € 30.000 per la produzione di nuovi studi e approfondimenti anche attraverso l'analisi statistica multivariata;

- € 15.000 per l'organizzazione di eventi mirati e scambi di esperienze funzionali alla predisposizione e presentazione del Piano;

- € 30.000 per studi mirati alla valutazione dello stato e delle potenzialità produttive dei compendi ittici al fine di ottenere un quadro completo del settore includendo anche un'analisi della pesca lagunare e le prospettive di valorizzazione multi uso degli ambienti di transizione, tematiche attualmente non incluse negli studi predisposti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato,

Delibera

- di ripartire le risorse finanziarie destinate alla predisposizione del Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, rimanenti per l'annualità 2009, pari a € 100.000 (Capitolo SC06.1368 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09) siano ripartite nel seguente modo:

a) € 25.000 per l'aggiornamento degli studi prodotti con le precedenti convenzioni, anche attraverso il ricorso

so a competenze professionali di alto profilo non presenti nell'Amministrazione regionale;

b) € 30.000 per la produzione di nuovi studi e approfondimenti anche attraverso l'analisi statistica multivariata;

c) € 15.000 per l'organizzazione di eventi mirati e scambi di esperienze funzionali alla predisposizione e presentazione del Piano;

d) € 30.000 per studi mirati alla valutazione dello stato e delle potenzialità produttive dei compendi ittici al fine di ottenere un quadro completo del settore includendo anche un'analisi della pesca lagunare e le prospettive di valorizzazione multi uso degli ambienti di transizione.

- di dare mandato al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché attivi le procedure necessarie:

a) per la stipula di apposite convenzioni finalizzate alla redazione degli studi sopra richiamati;

b) per l'organizzazione, con il supporto di Laore Sardegna, di eventi mirati e scambi di esperienze funzionali alla predisposizione e presentazione del Piano.

- di dare mandato all'Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all'impegno delle medesime sulla base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

La presente deliberazione viene pubblicata nel B.U.R.A.S. .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2009, n. 56/65.

Programma Operativo FEP 2007-2013 – Rafforzamento dotazione finanziaria per l'attuazione delle Misure 2.1 e 2.3 Asse II – Atto di indirizzo per l'utilizzo di somme disponibili sul bilancio regionale 2009 (euro 1.000.000,00 in conto residui sul capitolo SC06.1406 - UPB S06.05.003 - CdR 00.06.01.09; euro 500.000, in conto competenza sul capitolo SC06.1407 - UPB S06.05.003 - CdR 00.06.01.09).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ritiene opportuno porre all'attenzione della Giunta regionale il fatto che la dotazione finanziaria FEP risulta essere particolarmente limitata in conseguenza dell'inserimento della Sardegna, nel nuovo periodo di programmazione 2007/2013, tra le Regioni obiettivo "Competitività regionale e occupazione" ossia Regioni con ritardo di sviluppo relativamente minore e conseguente ridotta intensità dei cofinanziamenti da parte dell'Unione Europea.

Per altro, evidenzia l'Assessore, sul capitolo SC06.1407 (Trasferimenti ad ARGEA per contributi finalizzati alla realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura) sono presenti risorse finan-

ziarie in conto competenza 2009 ancora da programmare per € 500.000,00 a valere sulla UPB S06.05.003.

L'Assessore aggiunge anche che con deliberazione n. 50/28 del 5 dicembre 2006 la Giunta regionale ha destinato la somma di € 1.000.000,00 ad aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate e degli imprenditori in Sardegna a rafforzamento della dotazione finanziaria del POR Sardegna 2000-2006 – Misura 4.7 (capitolo SC06.1406 UPB S06.05.003 CdR 00.06.01.09).

Tali ultime risorse finanziarie non sono state utilizzate e risultano per tanto eccedenti anche in considerazione della chiusura del Programma Operativo Regionale (POR Sardegna 2000/2006) avvenuta in data 30/06/2009.

L'Assessore ritiene che le predette disponibilità finanziarie debbano essere utilizzate per il rafforzamento delle risorse per interventi per la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei bandi FEP 2007-2013 Misure 2.1 e 2.3 in quanto risorse del bilancio regionale originariamente destinate a rafforzare il rinnovamento strutturale dei comparti della pesca e dell'acquacoltura in armonia con le esigenze sociali e territoriali.

L'Assessore ritiene che tali risorse possano essere specificamente destinate a favorire l'accesso alle misure dell'asse II del FEP di recente attivazione da parte delle imprese le cui richieste non dovessero trovare capienza nelle risorse messe a disposizione dal limitato Piano Finanziario del FEP.

Rammenta, quindi, l'Assessore che, ai sensi degli artt. 11 e 16 del Regolamento (CE) n. 736/2008 gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, purché tali aiuti soddisfino rispettivamente le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 e agli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 498/2007 - come nel caso della misura 2.1. del FEP - e le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 e all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 498/2007 - come nel caso della misura 1.3 del FEP - ed il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale sottopone all'approvazione della Giunta regionale la proposta di utilizzare per le finalità di cui al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), Misure 2.1 e 2.3 a valere sulla UPB S06.05.003 del Servizio pesca della Direzione Generale dell'Assessorato:

- la somma di € 500.000,00 riferita al Capitolo SC06.1407, conto competenze, stanziamento di bilancio per il 2009

- la somma di € 1.000.000,00 riferita al Capitolo SC06.1406, conto residui, stanziamento di bilancio per il 2009.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Ri-

forma Agro-pastorale, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato,

Delibera

- di destinare la disponibilità finanziaria di € 1.500.000,00 - di cui € 500.000,00 riferita al Capitolo SC06.1407 in conto competenze per il bilancio 2009 e € 1.000.000,00 riferita al Capitolo SC06.1406 in conto residui del bilancio 2009 - per le finalità di cui al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), Misure 2.1 e 2.3 a valere sulla UPB S06.05.003 del Servizio pesca della Direzione Generale dell'Assessorato.

- di dare mandato al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

a) impegni tutte le risorse finanziarie per il 2009 compatibilmente con le disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità per il 2009;

b) attivi le procedure per il trasferimento ad ARGEA Sardegna delle suddette somme e predisponga le linee di indirizzo operativo per l'utilizzo delle medesime a rafforzamento della dotazione finanziaria dei bandi 2009 relativi all'attuazione delle Misure 2.1 e 2.3 del Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

c) provveda alla verifica di conformità delle procedure di attuazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti ed all'attivazione dei relativi adempimenti, qualora necessari.

- di dare mandato all'Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all'impegno delle medesime sulla base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

La presente deliberazione viene pubblicata nel B.U.R.A.S. .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2009, n. 56/66.

L.R. 7 marzo 1956, n. 37 - Spese per l'applicazione della legge sulla pesca – Programmazione risorse bilancio regionale 2009 Euro 150.000,00 (Capitolo SC06.1366 - UPB S06.05.002 CdR 00.06.01.09).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale fa presente che sul capitolo SC06.1366 (UPB S06.05.002 – CdR 00.06.01.09) vengono annualmente stanziati risorse finanziarie per l'attuazione delle disposizioni normative contenute nella Legge regionale n. 37/1956 "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca".

La Legge regionale n. 37/1956 ha rappresentato – e rappresenta tuttora – prosegue l'Assessore, un caposaldo della programmazione amministrativa in materia di pesca e acquacoltura in quanto prevede disposizioni ancora in vigore e attuali che integrano quanto disposto dalla Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3.

In particolare, le disposizioni di cui alla suddetta

Legge regionale n. 37/1956 prevedono che al fine delle complesse attività amministrative che la Regione è chiamata a svolgere possano essere elaborati studi e indagini conoscitive in materia di pesca e piscicoltura.

Questi mezzi conoscitivi, come è del tutto evidente, rappresentano degli strumenti altamente significativi e necessari per la successiva programmazione in materia di pesca e acquacoltura soprattutto se realizzati con l'ausilio degli istituti di ricerca e delle università che possono fornire un supporto tecnico-scientifico indispensabile.

In particolare l'Assessore sottolinea che sarebbe opportuno che tali risorse, ammontanti ad euro 150.000,00 per il 2009, fossero destinate per l'attuazione del seguente programma di ricerca, di monitoraggio e di informazione:

a) euro 20.000,00 per il finanziamento di percorsi di alta formazione in materia di pesca e acquacoltura, anche attraverso la collaborazione di istituti di ricerca o università da individuarsi con procedure di evidenza pubblica;

b) euro 25.000,00 per attività di monitoraggio in materia di pesca del corallo da svolgersi da istituti di ricerca o università da individuarsi con procedure di evidenza pubblica;

c) euro 25.000,00 per attività di monitoraggio in materia di pesca dei ricci di mare da svolgersi da istituti di ricerca o università da individuarsi con procedure di evidenza pubblica;

d) euro 40.000,00 per l'organizzazione di un workshop internazionale sul tema della pesca del tonno rosso con particolare riferimento alle specificità derivanti dall'utilizzo del sistema delle tonnare fisse, tenuto conto delle implicazioni che gli accordi internazionali e la regolamentazione europea comportano in tale specifico settore ad alta valenza economica culturale e sociale per alcune zone di pesca della Sardegna.

e) euro 40.000 per il finanziamento delle spese organizzative della prima conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura da tenersi nel secondo semestre 2010.

L'Assessore propone, inoltre, che tutti gli aspetti organizzativi delle linee di intervento di cui ai precedenti punti d) ed e) siano affidati all'Agenzia Laore Sardegna nel quadro delle specifiche competenze di legge.

Tutto quanto premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale propone, pertanto, alla Giunta di deliberare in merito al programma sopra proposto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato,

Delibera

- di destinare le risorse finanziarie stanziati nel Capitolo SC06.1366 (UPB S06.05.002 – CdR 00.06.01.09), ammontanti complessivamente ad Euro 150.000,00 alla realizzazione del seguente programma di studi e ricerche in materia di pesca e acquacoltura:

a) euro 20.000,00 per il finanziamento di percorsi

di alta formazione in materia di pesca e acquacoltura, anche attraverso la collaborazione di istituti di ricerca o università da individuarsi con procedure di evidenza pubblica;

b) euro 25.000,00 per attività di monitoraggio in materia di pesca del corallo da svolgersi da istituti di ricerca o università da individuarsi con procedure di evidenza pubblica;

c) euro 25.000,00 per attività di monitoraggio in materia di pesca dei ricci di mare da svolgersi da istituti di ricerca o università da individuarsi con procedure di evidenza pubblica;

d) euro 40.000,00 per l'organizzazione di un workshop internazionale sul tema della pesca del tonno rosso con particolare riferimento alle specificità derivanti dall'utilizzo del sistema delle tonnare fisse, tenuto conto delle implicazioni che gli accordi internazionali e la regolamentazione europea comportano in tale specifico settore ad alta valenza economica culturale e sociale per alcune zone di pesca della Sardegna;

e) euro 40.000 per il finanziamento delle spese organizzative della prima conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura da tenersi nel secondo semestre 2010;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché:

a) impegni tutte le risorse finanziarie per il 2009 compatibilmente con le disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità per il 2009;

b) attivi le procedure per la gestione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto;

c) stabilisca gli indirizzi operativi ed attivi le procedure per il trasferimento all'Agenzia Laore Sardegna delle risorse destinate alla copertura delle spese relative alla organizzazione e gestione operativa del workshop internazionale e della conferenza regionale di cui alle lettere d) ed e) del punto precedente;

- di stabilire che sia affidata all'Agenzia Laore Sardegna cura la gestione delle suddette attività secondo gli indirizzi ed in stretto raccordo operativo con l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

- di dare mandato all'Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all'impegno delle medesime sulla base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Massidda
Il Presidente
Capellacci

